



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' 1

Chiaia San Ferdinando Posillipo

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

**ORIGINALE**  
DETERMINAZIONE

N. 1 DEL 27/06/2018

Oggetto: Proroga del Contratto Rep. n. 86184 del 16.01.2018 - relativo al servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 1 - in favore della Ditta "F.lli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s." con sede in Napoli al Piazzale Stazione Marittima Calata Pilierno n. snc, C.F. 05313270638, per la prosecuzione del servizio in favore dei medesi beneficiari nel trimestre ottobre/dicembre 2018 - anno scolastico 2018/2019 - agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi contenute e sottoscritte.

Integrazione dell'impegno di spesa di complessivi € 128.235,49, IVA inclusa al al 4%, sul Capitolo 104201/1 codice 04.06-1.03.02.15.006 del Bilancio 2018.

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data **27 GIU. 2018** prot. n. **DZ/1050**

Registrata all'indice generale

in data **20 GIU. 2018** n. **991**

2

Premesso che

- il Comune di Napoli assicura il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado;
- l'art. 20 del Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 21/9/05, stabilisce, tra l'altro, che "la programmazione e l'organizzazione dei servizi di refezione e di trasporto scolastici" sono di competenza delle Municipalità, fermo restando che "in relazione all'affidamento ed alla gestione della refezione scolastica e del trasporto scolastico, gli uffici centrali indicano anche i criteri per garantire la omogeneità della qualità dei servizi";
- il servizio di refezione scolastica è stato definito dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione n.787 del 31/10/2012 "funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto allo studio in favore della generalità della popolazione,obbligatoriamente facente carico ai Comuni, i quali sono tenuti a sopportare i relativi costi, per quanto non coperti dai contributi degli utenti, in specie quelli appartenenti alle fasce reddituali più deboli";
- con successiva deliberazione n. 985 del 20/12/2012 il Comune ha riconosciuto, tra l'altro, che il servizio di refezione scolastica rientra tra le funzioni essenziali ed infungibili, affidate al Comune;
- con determinazione dirigenziale n. 2 del 28/06/2017, I.G. 688 del 5/07/2017 a firma congiunta dei Dirigenti dei Servizi Attività Amministrative delle dieci Municipalità, è stata indetta, sulla scorta degli indirizzi dell'Amministrazione, un'unica gara, suddivisa in dieci lotti, con procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo ottobre 2017/giugno 2018 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale scolastico avente titolo rispettivamente delle Municipalità I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X;
- in data 03/11/2017, la Commissione di Gara, condiviso e validato il giudizio del RUP in merito alla congruità dell'offerta, ha determinato - tra l'altro - la proposta di aggiudicazione del Lotto 1 di gara in favore della Ditta F.lli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s. che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 07/11/2017, si è proceduto ad aggiudicare, in via definitiva, il Lotto 1 della gara relativo al servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, ricadenti nel territorio della Municipalità 1 Chiaia, San Ferdinando, Posillipo per l'a.s. 2017/2018, alla Ditta **F.lli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s.**, con sede in Napoli al Piazzale Stazione Marittima Calata Pilierno n. SNC, C.F. 05313270638, per l'importo complessivo di € **869.019,34**, comprensivo di IVA e oneri della sicurezza, derivante dal ribasso percentuale offerto sulla base d'asta pari al 5%;
- in data 16.01.2018 è stato stipulato tra il Comune di Napoli e la Ditta F.lli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s. il relativo Contratto Rep. n. 86184 con scadenza il 30 giugno 2018;

Rilevato che il Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante e sostanziale del Contratto, all'art. 2, secondo comma, testualmente prevede "Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla Stazione Appaltante.";

Considerato che

- La facoltà della "preroga", prevista in detta norma di legge e riportata nel Capitolato, è stata rinnovata dal D.Lgs. 50/2016 rispetto alla formulazione del D.Lgs. 163/2006 e, secondo l'interpretazione letterale e l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, è da qualificarsi proroga "contrattuale";

- 3
- sul piano strettamente formale, ferma restando la necessità di idonea ed adeguata motivazione comune a tutti i provvedimenti, per l'esercizio della facoltà di ricorrere alla proroga contrattuale, è richiesta esclusivamente la espressa previsione nel bando, affinché gli aggiudicatari abbiano preventiva conoscenza dell'eventuale prolungamento della durata del contratto;
  - la motivazione del ricorso alla proroga contrattuale risiede nella necessità di garantire il servizio nelle more della individuazione del nuovo affidatario, attraverso l'esperimento di procedura ad evidenza pubblica;
  - il bando per l'affidamento del servizio di refezione per l'anno scolastico 2018/2019 è in via di completamento e di pubblicazione, ma i tempi per la conclusione della procedura di appalto, suddiviso in 10 lotti, di importo a base d'asta sopra soglia comunitaria e presidiato dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non sono oggettivamente compatibili con la definitiva individuazione del nuovo contraente all'apertura dell'anno scolastico 2018/2019;

Verificato che la prestazione in proroga può essere finanziata con le risorse imputate al trimestre ottobre/dicembre 2018, per lo stesso titolo, incrementate dalle economie di spesa realizzate sull'importo impegnato nel primo semestre 2018 e potrà essere erogata fino a concorrenza delle somme disponibili;

**Atteso che**

- con nota PG/2018/576479 del 22.06.2018 l'affidatario F.lli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s. è stato invitato a formalizzare la disponibilità all'assunzione delle prestazioni in proroga, di fatto già accettate attraverso la sottoscrizione del Capitolato allegato al contratto stipulato;
- la Ditta F.lli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s. con nota pec del 26.06.2018 - acquisita con PG/2018/587018 - ha formalizzato la disponibilità alla prosecuzione del Contratto;
- in vista della proroga, stante la scadenza del Contratto alla data del 30 giugno 2018, sono state avviate in capo alla Ditta F.lli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s. le verifiche sulla permanenza dei requisiti già accertati in sede di aggiudicazione;

**Rilevato:**

- che il servizio di refezione scolastica è stato definito dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione n.787 del 31/10/2012 "funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto allo studio in favore della generalità della popolazione, obbligatoriamente facente carico ai Comuni, i quali sono tenuti a sopportare i relativi costi, per quanto non coperti dai contributi degli utenti, in ispecie quelli appartenenti alle fasce reddituali più deboli";
- l'interesse pubblico ad assicurare il servizio di refezione scolastica, servente al diritto all'istruzione, come espressamente enunciato nella Delibera di G.C. n. 985 del 20/12/12, che richiama "tra le funzioni di cui all'art.21, comma 3, della legge 42/2009 qualificate dalla Corte (Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo della Toscana, delibera 20 dicembre 2011 n.519/2011/Par) come infungibili ed essenziali rientrano (lett. C) "le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica";
- che da ultimo, anche in sede di Conferenza dei Presidenti delle Municipalità del 30/10/2017, è stato richiamato, come da relativo verbale, il carattere dell'essenzialità del servizio di refezione scolastica espressamente dichiarato con la deliberazione di G.C. 985/2012;

Dato atto della perdurante assenza del Dirigente del Servizio Attività Amministrative e della necessità di fare luogo alla proroga in vista dell'avvio del servizio alla ripresa delle attività didattiche;

**Visti**

- la deliberazione di C.C. n. 30. del 23/04/2018 di approvazione del bilancio pluriennale 2018/2020 e lo stanziamento delle risorse economiche in favore della Municipalità 1 per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nonché del personale scolastico avente titolo sul capitolo 104201/1 del Bilancio Pluriennale 2018/2020, annualità 2018, missione 4, programma 6, titolo I macroaggregato 3;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente per le ipotesi di assenza del Dirigente Responsabile di Servizio;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di legge e le motivazioni di opportunità e di merito, per esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto, attraverso il richiamo all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, atteso altresì che la refezione scolastica, servizio funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto di studio in favore della generalità della popolazione, come da motivazione della Del. G.C. 787/2012, è funzione infungibile ed essenziale e non può essere interrotta per le ripercussioni sulla qualità e quantità dell'offerta scolastica;

Dato atto che con nota PG/2018/576464 del 22.06.2018 è stata data comunicazione dell'avvio del presente procedimento ai sensi della Direttiva Generale del Sig. Sindaco per l'attività amministrativa e la gestione;

**Visti:**

- gli artt. 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. n.267/2000;
- la Legge della Regione Campania, n. 4 del 1/02/2005, relativa a "Norme Regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione", che considera il servizio di refezione nell'ambito degli interventi previsti all'art. 5;

Letta la nota del Segretario Generale PG/2018/548425 del 14.06.2018 avente ad oggetto "Refezione scolastica - trimestre ottobre/dicembre 2018";

**Attestato:**

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c.2, lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28/2/2013;
- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal Direttore della Municipalità avvalendosi della struttura del Servizio Attività Amministrative allo stato privo di dirigenza;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotta dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente ribadite, reiterate e trascritte,

Prorogare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, richiamato dall'art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante e sostanziale del contratto, il Contratto Rep. n. 86184 del 16.01.2018 stipulato con la Ditta F.lli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s. con sede in Napoli al Piazzale Stazione Marittima Calata Pillierio n. snò, C.F. 05313270638;

Affidare conseguentemente alla F.lli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s., il servizio di refezione scolastica per le scuole comunali dell'infanzia e per le scuole statali dell'infanzia primarie e secondarie di

5  
primo grado ricadenti sul territorio della Municipalità 1 Chiaia, San Ferdinando, Posillipo, per il trimestre ottobre/dicembre 2018, dell'anno scolastico 2018/2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto Rep. n. 86184 del 16.01.2018 ;

Stabilire che, per il trimestre ottobre/dicembre 2018, il servizio trova copertura sulle risorse già imputate allo stesso titolo, incrementate delle economie di spesa realizzate sugli importi liquidati nel primo semestre 2018 e verrà erogato fino a concorrenza delle somme disponibili;

Integrare l'impegno di spesa n. 4052/2017, già assunto con la determinazione n. 2 del 07.11.2017, di € 128.235,49 IVA compresa al 4% sul capitolo 104201/1 del bilancio 2018, missione 4 - programma 6 - titolo I macroaggregato 3;

Dare atto che l'obbligo di accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. è stato assolto, giusta nota PG/2017/110290 del 09/02/2017 della Direzione Centrale Servizi Finanziari - Ragioneria Generale, con la verifica dello stanziamento di cassa per l'anno 2018 presente sul capitolo 104201/1;

Disporre, altresì, la trasmissione del presente atto al Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare Area Forniture e Servizi per gli adempimenti di competenza.

p. Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative

Il Direttore

Dott. Cesare Dursio

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti composti complessivamente da 16 pagine:

1. Contratto Rep. n.86184 del 16.01.2018;
2. nota del 26.06.2018 acquisita con PG/2018/587018;
3. DURC prot. INAIL\_10097234 - F.lli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s.



6

MUNICIPALITA' 1

CHIAIA - SAN FERDINANDO - POSILLIPO

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Prapp. 8028/18

Determinazione n. 1 del 27/06/2018

Letto l'art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Ai sensi dell' art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa ~~sull'intervento~~ <sup>Da 06.173</sup>..... capitolo <sup>106201/1</sup>..... del bilancio <sup>2018</sup>..... <sup>ECASSI 02</sup>

(1612/050 imp. 6052)

28-06-18

Data.....

*[Signature]*  
II RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

REG. id 991 / 28/06/2018

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ha avuto inizio il 02/08/2018.....

p. IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

7

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DALLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 991 DEL 28/06/2018.



**Oggetto del contratto:** affidamento del servizio di refezione scolastica, a.s. 2017/2018, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, nonché del personale scolastico avente titolo, della Municipalità I - Chiaia San Ferdinando Posillipo

**CIG:** 7124674AF8

**Parti:**

Fratelli Monaco di Maurizio Monaco & C. S.r.l.	Direzione Municipalità I
---------------------------------------------------	--------------------------

**Numero di repertorio:** 86184

**Data:** 16/01/18

Il presente contratto è stato approvato dal Consiglio Comunale

1/2



9

**COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014090638)**

**ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** Contratto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, a.s. 2017/2018, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, nonché del personale scolastico avente titolo, della Municipalità 1 – Chiaia San Ferdinando Posillipo, a Fratelli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s., con sede legale in Napoli, Piazzale Stazione Marittima, snc, C.F. e P.IVA: 05313270638, giusta Determinazione Dirigenziale della Municipalità 1 n. 2 del 07/11/2017 (i.g. n. 1305 del 08/11/2017). Importo massimo presunto: € 835.595,52, di cui € 16.633,60 per oneri di sicurezza, oltre IVA. CIG: 7124674AF8.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di gennaio, in Napoli, nella Sede Comunale di Palazzo San Giacomo, Piazza Municipale, n. 1, ore 10,00.

Avanti a me, dott.ssa Patrizia Magnoni, nata a Napoli, il 03/03/1956, Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato "ope legis" alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i Signori:

1) Dott. Cesare Dursio, nato a Napoli il 08/08/1953, Direttore della Municipalità 1 e, come tale, abilitato alla sottoscrizione dei contratti per il Comune di Napoli, ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.Lgs 267 del 18/8/2000 ed in esecuzione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell'art.10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale;

21  
df

2) Sig. Maurizio Monaco, nato a Napoli il 13/09/1955, con i poteri di sottoscrivere il presente atto, in nome, per conto e nell'interesse di Fratelli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s., in qualità di Socio Accomandatario e Legale Rappresentante dell'impresa suddetta. Sono custoditi agli atti del SACUAG+Area Gare Forniture e Servizi: Visura camerale e dichiarazione ex art. 1 del DPCM 187/91.

I predetti, della cui identità personale io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

**P R E M E S S O**

che, con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/06/2017 (l.g. n. 688 del 05/07/2017), veniva indetta gara mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, in dieci lotti, del servizio avente ad oggetto "Refezione Scolastica a.s. 2017/2018", approvando bando, disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto, DUVRI ed Allegati.

che con la predetta determina, veniva stimato come valore complessivo dell'appalto l'importo di € 15.740.748,32 - di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 298.959,12 (giusta certificato DUVRI allegato agli atti di gara)- oltre IVA e che a base d'asta del lotto 1, relativo alla Municipalità 1, veniva posto l'importo di € 861.741,92, oltre oneri di sicurezza pari a € 16.633,60, oltre IVA;

che, nella seduta di gara del 03/11/2017, la commissione proponeva, all'esito del subprocedimento di anomalia, l'aggiudicazione del lotto 1 a favore di Fratelli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s. il quale conseguiva il punteggio complessivo pari a 89,01 e offriva il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 5,00%;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 07/11/2017 (l.g. n. 1305 del 08/11/2017), il Direttore della Municipalità 1 affidava il primo lotto dell'appalto di

10

che trattasi alla suddetta società, ai patti e condizioni stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto;

che, con Disposizione Dirigenziale n. 5 del 09/11/2017, si autorizzava, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/20, il ricorso all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula contrattuale a far data dal 13/11/2017, atteso che, giusta motivazione contenuta nel provvedimento di aggiudicazione, la refezione scolastica definita, con Deliberazione di G.C. n. 787/2012, come *servizio funzionale alla garanzia dell'effettività del diritto di studio in favore della generalità della popolazione*, è funzione infungibile ed essenziale e non può essere interrotta per le ripercussioni sulla qualità e quantità dell'offerta scolastica;

che, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto è stipulato decorso il termine dilatorio dall'invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione effettuata con nota PG/2017/866064 del 09/11/2017;

che non si versa nell'ipotesi di sospensione obbligatoria di cui all'art. 32 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e che, in particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sez. Quarta) - Dispositivo Tar Campania n. 5542/17 - ha respinto il ricorso di Capital srl avverso l'ammissione di Fratelli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s. e tutti gli atti, ad essa, presupposti, connessi e consequenziali;

che a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, Fratelli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s., ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. N101/00A0687836; emessa il 09/11/2017 da Groupama Assicurazioni SpA, fino alla concorrenza di € 33.424,00. La decorrenza della polizza, come indicato nell'Appendice di Precisazione, deve intendersi dal 09/11/2017 al 09/11/2018.

4  
10

12

Detta polizza, in uno con l'appendice di precisazione, è custodita, in originale, presso il Servizio Attività Amministrative della Municipalità 1.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l'importo della cauzione è stato ridotto, giusta copia del certificato ISO 9001:2008 e del certificato ISO 14001:2004 dell'impresa affidataria, depositati agli atti del SACUAG - Area Gare Forniture e Servizi,

che agli atti del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi, sono depositati il certificato DURC dell'impresa contraente, regolare e valido alla data di stipula del contratto, e la documentazione attestante la regolarità tributaria di cui al Programma 100 della società medesima;

che, nella Determinazione Dirigenziale n. 2/2017, il Direttore della Municipalità 1 attesta di aver effettuato, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente in sede di gara;

che tutte le spese del presente contratto, niuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale ha depositato presso la Tesoreria Comunale la somma di € 3.050,46, con bonifico del 21/11/2017, somma della quale il Servizio Autonomo C.U.A.G. - Area Gare Forniture e Servizi renderà il conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto. Il presente contratto, comprensivo di n. 1 allegato soggetto a bollo sin dall'origine, sconta, altresì, una imposta di bollo pari ad € 208,00, assolta virtualmente (Autorizzazione Agenzia dell'Entrate Prot. 00155500/2014 del 20/11/2014). Ai fini fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella misura di € 200,00.

**CIO' PREMESSO**

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

5  
[Signature]

13

**ART. 1** – La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.

**ART. 2** – Il Comune di Napoli affida a Fratelli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s. il servizio di refezione scolastica, a.s. 2017/2018, in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado, nonché del personale scolastico avente titolo, della Municipalità 1 – Chiaia San Ferdinando Posillipo in virtù della Determinazione Dirigenziale n. 2 del 07/11/2017. L'oggetto del servizio affidato con il presente contratto è definito, altresì, dai seguenti atti e documenti: Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/06/2017, richiamata in premessa, bando di gara, pubblicato ai sensi della normativa vigente, Disciplinare di gara, DUVRI Allegati Tabelle Dietetiche, Allegati A e B delle Scuole, Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, offerta tecnica ed offerta economica, custodite in formato elettronico.

**ART. 3** – L'impresa affidataria, come in atti rappresentata, si obbliga al servizio di cui all'art. 2 che precede.

**ART. 4** – La durata del contratto riferita, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'anno scolastico ottobre 2017 - giugno 2018, decorre, giusta Disposizione Dirigenziale di esecuzione anticipata, richiamata in premessa, dal 13/11/2017 - data di effettivo avvio della prestazione - e termina il 30/06/2018.

Le penalità per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto sono fissate nell'art. 20 del predetto documento.

**ART. 5** - Il Comune di Napoli, quale corrispettivo di detto appalto, pagherà all'Appaltatore, l'importo massimo presunto di € 835.595,52, di cui € 16.633,60 per oneri di sicurezza, oltre IVA, derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, pari al 5,00% sull'importo a base d'asta. Detto

6  
[Signature]

16

ribasso percentuale sarà applicato, in sede di liquidazione, all'importo unitario del pasto delle scuole comunali e statali di cui all'Allegato A e all'importo unitario delle scuole comunali e statali di cui all'Allegato B.

In base a quanto prescritto all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo massimo presunto ha valore indicativo in dipendenza della durata dell'appalto, della particolare tipologia dell'utenza scolastica (e nello specifico con riferimento all'effettiva presenza giornaliera degli alunni, alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del servizio a domanda individuale oggetto del presente capitolato, servizio quest'ultimo strettamente correlato alle effettive esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, derivanti dall'orario curriculare da esse adottato e/o modificato secondo qualsivoglia necessità) nonché della chiusura, soppressione e istituzione delle strutture scolastiche nel periodo oggetto della durata dell'appalto. Pertanto l'aggiudicataria, nel caso di ordinativo di pasti in numero inferiore, anche pari a zero, rispetto alla previsione di fornitura presunta per ciascuna Istituto scolastico di cui agli allegati elenchi, non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

Le modalità di pagamento sono contemplate all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**ART. 6** - Si dà atto che la richiesta di informazioni prefettizie, in capo all'impresa affidataria è stata effettuata dal Servizio contraente, in data 07/11/2017, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica. Dalla predetta richiesta risulta generato il seguente protocollo: PR \_NAUTG \_Ingresso \_0214772 \_20171107. Il presente contratto viene stipulato, pertanto, decorsi 30 giorni da detta richiesta, in applicazione dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., sotto

7  
P.

condizione risolutiva e l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dell'appalto già eseguito. Il recesso si applica anche nell'ipotesi di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva ex art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011.

**ART. 7** - L'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell'art.1341 del c.c.:

Clausola n. 1 - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero

7

8

la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già



17

sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

**ART. 8** – L'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche. La suddetta si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 9** – Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni il Fornitore è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto riguarda i trattamenti specificati nel seguito di cui è Titolare il Comune di Napoli (in seguito Il Comune).

Vengono affidati al Fornitore, i seguenti compiti:

- la organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al servizio di refezione scolastica, effettuati presso le sedi del fornitore;
- la organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori del servizio di refezione e di tutti i dati personali di cui il fornitore può venire in possesso nell'espletamento del servizio.

Il Fornitore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuta sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

Il Fornitore dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la

10

protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

Il Fornitore accetta di adottare le istruzioni eventualmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già in essere.

Il Fornitore riconosce il diritto del Titolare a verificare annualmente la puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune.

Il Fornitore provvederà ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 Dlgs 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, si informa che Il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia.

**ART. 10** - L'impresa affidataria dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli", approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, integrato e modificato con Delibera di G. C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono, ai sensi dell'art. 20 comma 7, quelle previste dal Patto d'Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, gravi e

reiterate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.

L'impresa affidataria ha rilasciato, in sede di partecipazione alla gara, dichiarazione resa ex art. 38 del D.P.R. 445/2000 con la quale attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e di impegnarsi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**ART. 11** - Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Impresa affidataria assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidenziale della

Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *Codice* stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il suddetto parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fidejussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni. Il presente *Patto di integrità* e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

**ART. 12** - Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene, qui non materialmente allegati, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare:

- Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 2/2017;
- Disposizione Dirigenziale n. 5 del 09/11/2017;

- Polizza fideiussoria n. N101/00A0687836, emessa il 09/11/2017 da Groupama Assicurazioni SpA, fino alla concorrenza di € 33.424,00;
- progetto tecnico ed offerta economica.

Visto, apposto con firma digitale, per la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per la parte di competenza del CUAG

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO C.U.A.G. - Area Gare Forniture e Servizi**  
**Dott.ssa Annalisa Cecaro**

Io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto che, previa lettura alle costituite parti, viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, previa accertamento delle identità personali, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. attestando che i certificati di firma dei signori:

1) Dott. Cesare Dursio, nato a Napoli il 08/08/1953, quale rappresentante del Comune (della cui identità sono personalmente certo), identificato dal numero di serie 54C6F4,

2) Sig. Maurizio Monaco, nato a Napoli il 13/09/1955, quale rappresentante dell'altra parte contraente, identificato dal numero di serie 1f 1b 1a 1e 2b d7 7f b9 1c 30 48 00 ca 63 29 93,

sono validi e conformi, giusta quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il rappresentante del Comune dott. Cesare Dursio**

**Il rappresentante di Fratelli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s. Sig. Maurizio Monaco**

**IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Patrizia Magnoni**

*[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



# F.lli Monaco & C. s.a.s.

APPALTI E FORNITURE NAVALI  
CATERING - RISTORAZIONE

UNI EN ISO 9001 ED 2008  
Cert. Certificat n° 103010 - A EA30

Spett.le  
Comune di Napoli  
Servizio attività Amministrative delle  
Municipalità I,  
Via S. Caterina a Chiaia, 76  
80121 Napoli NA

**Oggetto:** Riscontro vostra nota PG/2018/576479 del 22.06.2018.

**Gara:** Contratto rep.n.86184 del 16.01.2018.

Servizio di refezione scolastica, per le scuole comunali dell'infanzia e le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, della Municipalità I Chiaia San Ferdinando Posillipo. Richiesta comprova dei requisiti contrattuali.

Il sottoscritto Maurizio Monaco nato il 13/09/1955 a Napoli in qualità di legale rappresentante dell'impresa F.lli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s. con sede legale in Napoli prov. Napoli CAP 80133 al Piazzale Stazione Marittima Galata Piliere n. snc P. Iva - Cod. Fisc. 05313270638 Telefono 0815524109 Fax 0815524109

formalizza la disponibilità all'assunzione delle prestazioni in proroga, previste dal Capitolato allegato al contratto stipulato, per il trimestre ottobre/dicembre 2018;

e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

## DICHIARA

- di accettare l'esecuzione delle prestazioni già previste e disciplinate dal Contratto Rep. 86184 del 16/01/2018, in proroga per il trimestre ottobre/dicembre 2018, agli stessi patti, prezzi e condizioni;
- la permanenza del possesso di tutti i requisiti soggettivi riferiti ai soggetti titolari di poteri ed ai relativi conviventi, per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- la permanenza del possesso di tutti i requisiti oggettivi in capo alla società con riferimento alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- la permanenza del possesso del Centro di Cottura, giusta contratto di locazione già prodotto all'atto dell'affidamento principale;
- la permanenza dei requisiti del Centro di Cottura, con riferimento sia alle risorse professionali già impiegate e richieste dal Capitolato di Appalto sia alle caratteristiche tecniche del Centro (Piano di Autocontrollo, certificazioni relative al rispetto di sistemi o norme di gestione ambientale ed altro).

Napoli, 25 giugno 2018

Firmata digitalmente

F.lli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s.  
Sede: P.le Stazione Marittima Galata Piliere - 80133 NAPOLI -  
Part. IVA: 05313270638 - C.C.I.A.A. 426134 - Tribun. Napoli 4143/87  
tel./fax 081/5524109 - 5523780 - E-mail: flli.monaco@chijsa.it - Pec: monaco@spaziopec.it

15  
af

23

### Dure On Line

Numero Protocollo	INPS_10097234	Data richiesta	22/03/2018	Scadenza validità	20/07/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI MONACO SAS DI MAURIZIO MONACO & C.
Codice fiscale	05313270638
Sede legale	PLE STAZ MARITTIMA SNC NAPOLI NA 80133

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL, e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

16  
